

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 18/11/2025

FATTO

Con ricorso depositato in data 4 giugno 2025 parte ricorrente riferisce che: nel corso del 2021 ha avviato con l'intermediario convenuto una procedura per la cessione del credito d'imposta derivante da interventi edilizi ammessi al Superbonus 110 %; la banca ha accettato la pratica, dando seguito alla prima tranche dell'acquisto del credito; tuttavia, a lavori completati e nonostante la documentazione richiesta e inoltrata, l'istituto di credito ha proceduto a ritirare solo una parte del credito, omettendo di acquisire il restante importo; la posizione ad oggi risulta aperta e non conclusa, senza nessuna attivazione da parte della banca, con conseguente disagio economico.

Pertanto, si rivolge a questo Arbitro, chiedendo che l'intermediario faccia fede agli impegni presi con l'accettazione della domanda di Superbonus.

Costituendosi nel procedimento l'intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, stante la natura costitutiva della domanda; l'incompetenza per materia dell'ABF, posto che l'analisi

della domanda implicherebbe l'interpretazione e l'applicazione di norme tributarie. Nel merito, evidenzia che: non vi è alcun obbligo di concludere la cessione del credito; l'eventuale accoglimento di una pratica di cessione crediti d'imposta presuppone non solo l'esito positivo del processo di valutazione creditizia, ma anche il rilascio delle necessarie asseverazioni di natura fiscale e tecnica da parte dei competenti enti certificatori; nel corso dell'istruttoria della pratica sono intervenute modifiche di natura fiscale (previste dal "decreto anti-frode" n. 157/2021) e chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate (introdotti con la Circolare n. 23/E del 23/6/2022) che hanno reso necessarie ulteriori verifiche, con conseguente allungamento dei tempi di definizione della pratica; con la prima pratica aperta sul portale di E* sono stati analizzati i crediti relativi al 1° SAL Sismabonus, la cui verifica da parte del provider fiscale si è conclusa in data 19/5/2023, quindi la banca ha potuto acquistare solamente i 4/5 del credito non potendo ormai acquistare la quota relativa all'anno 2022; con il cambio di provider tutte le lavorazioni sono state spostate sulla nuova piattaforma di K*, sulla quale sono stati caricati i crediti relativi al 2° SAL Sismabonus e al 1° SAL Ecobonus; la lavorazione di tali pratiche da parte di K* si è conclusa nel 2024, quindi non è stato possibile acquistare le quote di credito relative alle annualità precedenti; i restanti crediti, che erano presenti sul cassetto fiscale "in attesa di accettazione", sono stati rifiutati e ritornati a disposizione dei clienti in quanto non contrattualizzati.

Pertanto, conclude chiedendo il rigetto del ricorso, ferme le eccezioni di inammissibilità proposte.

In sede di repliche parte ricorrente precisa che: la domanda ha ad oggetto la verifica della correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario nell'esecuzione di un rapporto già avviato; l'analisi della domanda non implica l'applicazione o l'interpretazione di norme tributarie; ha inviato numerose pec sia alla banca che ai provider fiscali che si sono succeduti nella gestione della pratica, senza tuttavia ottenere alcun riscontro in violazione del principio di correttezza e buona fede; le asseverazioni necessarie per l'integrale approvazione della pratica erano già state prodotte e valutate positivamente all'inizio dell'operazione, circostanza che ha infatti consentito l'acquisto parziale del credito; il mancato perfezionamento della cessione delle restanti quote è esclusivamente imputabile all'inerzia e alle disfunzioni organizzative della banca.

DIRITTO

Il Collegio in via preliminare è tenuto ad esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario.

L'intermediario, in primo luogo, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, stante la natura costitutiva della domanda.

Si osserva che la domanda formulata in sede di ricorso (condanna dell'intermediario a concludere la cessione anche con riferimento alle quote di credito residue) parrebbe diretta ad ottenere una condanna ad un *facere* infungibile.

In proposito le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari circoscrivono la competenza dell'ABF alle questioni "*aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà*" (Sez. I, § 4) sicché sembrerebbe preclusa all'Arbitro

la possibilità di esaminare richieste finalizzate ad ottenere pronunce di carattere costitutivo e/o dirette ad ottenere la condanna ad un *facere* infungibile (cfr., *ex multis*, Collegio di Bologna, decisione n. 4310/2022).

Tuttavia, i Collegi territoriali, sulla base del principio di conservazione della domanda, hanno ritenuto di riqualificare la richiesta del cliente come volta all'accertamento della legittimità della condotta dell'intermediario (cfr., *ex multis*, Collegio di Bologna, decisione n. 9769/2023; Collegio di Milano, decisione n. 105/2024).

Peraltro lo stesso ricorrente, al fine di superare l'eccezione dell'intermediario, in sede di repliche ha precisato che *“il ricorso non è volto ad imporre alla banca un obbligo di acquisto di crediti, bensì a contestare la grave negligenza e l'inerzia nella gestione di crediti già istruiti e parzialmente accettati”*.

Alla luce della costante giurisprudenza ABF sopra richiamata e dei chiarimenti forniti dal ricorrente in sede di repliche, il Collegio ritiene infondata l'eccezione sollevata.

L'intermediario eccepisce, altresì, l'incompetenza per materia dell'ABF, posto che l'analisi della domanda implicherebbe l'interpretazione e l'applicazione di norme tributarie.

In proposito si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento che, a composizione di un contrasto insorto tra i Collegi territoriali, ha affermato che *“la circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell'ABF. Resta ferma l'incompetenza ratione materiae dell'Arbitro se la domanda implichi o presupponga l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d'imposta”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 9642/22).

Nel caso di specie, circoscrivendo la materia del contendere nei termini anzidetti, la domanda implica, esclusivamente sotto il profilo civilistico, l'analisi della condotta dell'intermediario e dei suoi ausiliari nell'ambito del rapporto instaurato con il ricorrente.

Pertanto l'eccezione è infondata atteso che la domanda, come sopra riqualificata, non implica o presuppone l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie.

Infatti come chiarito dal Collegio di Coordinamento nella decisione sopra richiamata, la competenza dell'ABF sussiste qualora la domanda implichi l'analisi della condotta dell'intermediario sotto il profilo civilistico, senza richiedere l'accertamento di presupposti fiscali.

Venendo al merito, parte ricorrente espone di aver avviato nel 2021 una pratica per la cessione di crediti derivanti da interventi edili.

L'intermediario procedeva all'acquisto della prima *tranche* del credito (I° SAL Sismabonus), seppur parzialmente (4/5) a causa dei tempi tecnici che ne impedivano l'utilizzo per l'annualità 2022.

Con riferimento ai successivi crediti maturati (II° SAL Sismabonus e I° SAL Ecobonus), parte ricorrente lamenta che l'inerzia dell'intermediario e il cambio del *provider* fiscale (da E* a K*), disposto unilateralmente dall'intermediario, hanno causato un eccessivo allungamento dei tempi di istruttoria e tali ritardi hanno reso impossibile la cessione delle quote relative alle annualità precedenti.

Il Collegio evidenzia che nel ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'intermediario a "*concludere quanto di fatto ad oggi pendente*", ovvero a perfezionare la cessione dei crediti residui; solo in sede di repliche, ha precisato di voler contestare la negligenza dell'intermediario e ha proposto domanda di risarcimento del danno.

In relazione alla domanda proposta con il ricorso, riqualficata come richiesta diretta ad accertare la legittimità della condotta dell'intermediario, il Collegio osserva quanto segue.

Dalla documentazione in atti emerge che l'intermediario non contesta i ritardi, ma li imputa integralmente ed esclusivamente agli *advisor* (E* prima e K* poi) incaricati della *due diligence* fiscale.

Tuttavia, il Collegio rileva che:

- gli *advisor* in questione sono stati scelti e incaricati esclusivamente dall'intermediario, rimanendo parte ricorrente estranea a tale rapporto;
- ai sensi dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro;
- l'attività di *due diligence* demandata ai provider costituisce un'attività necessaria per l'adempimento della prestazione dell'intermediario (valutazione del credito).

Ne consegue che il ritardo generato dalla complessa gestione del cambio di provider e dall'eccessivo allungamento dell'istruttoria che ha determinato lo scadere dei termini utili per la cessione fiscale di parte dei crediti, è imputabile all'intermediario.

In linea di principio, sussisterebbe dunque un fondamento per l'accertamento della responsabilità dell'intermediario per la gestione in violazione dei canoni di correttezza e buona fede (art. 1375 c.c.) che ha impedito la conclusione della pratica di cessione dei crediti.

Nonostante il riscontro positivo circa la responsabilità dell'intermediario, il ricorso non può essere accolto.

La domanda di condanna al risarcimento del danno, che rappresenterebbe la naturale conseguenza dell'accertata responsabilità, è stata proposta solo in sede di repliche.

Nel ricorso introduttivo, infatti, parte ricorrente si è limitata a chiedere la condanna dell'intermediario a concludere la cessione dei crediti residui.

Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie* (Sez. V, § 1), è preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale in sede di repliche (*divieto di mutatio libelli*).

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, non è ammissibile introdurre con le repliche una domanda risarcitoria nuova rispetto a quella di adempimento/accertamento formulata nel ricorso, non trattandosi di mera puntualizzazione (*emendatio libelli*) ma di una domanda nuova e diversa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE